

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2518

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BORGOGGIO, DI DONATO

Presentata il 24 marzo 1988

**Modifiche ed integrazioni alla legge 20 ottobre 1982, n. 773,
concernente riforma della Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza a favore dei geometri**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 20 ottobre 1982, n. 773, è — come esprime il suo titolo — uno strumento di riforma di leggi precedenti: pertanto, allo scopo di evitare clamorose ingiustizie nei confronti di una vasta fascia di interessati in età già avanzata, essa non può sussistere senza l'ausilio di adeguate norme transitorie atte a consentirne la graduale applicazione, garantendo — nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa — il rispetto degli impegni già assunti per legge dalla Cassa nei confronti dei propri contribuenti obbligatoriamente iscritti.

Oltre a ciò, si rende necessario correggere alcune norme di questa legge che già impugnate davanti l'autorità giudiziaria ordinaria, con questioni di legittimità costituzionale, hanno provocato la sospensione dei giudizi e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Premessa fondamentale a questa problematica è costituita dal fatto che gli iscritti agli albi dei geometri possono avere, tra loro, diversificati rapporti professionali: oltre a chi esercita esclusivamente la libera professione, un rilevante numero di geometri, circa i due terzi, presta lavoro subordinato con precise mansioni tecniche derivanti dallo specifico titolo di studio, altri esercitano l'imprenditoria edile ed impiantistica praticando la professione ad esclusivo supporto tecnico della propria impresa, altri ancora pur essendo lavoratori subordinati esercitano legittimamente, nel pieno assolvimento dei doveri tributari, anche la libera professione.

Esercitando la professione, è indispensabile essere iscritti agli albi provinciali di categoria anche per i geometri che prestano attività subordinata o che sono

imprenditori autonomi. Molti di loro hanno anzianità rilevanti in tal senso: 30, 35 e più anni di ininterrotta iscrizione all'albo e di pieno, ininterrotto esercizio professionale.

Un buon numero di essi, prestatori di opera subordinata, hanno in quanto tali una posizione previdenziale obbligatoria: in genere INPS, a volte INPDAI o ENASARCO o altre, alla quale posizione versano contributi unitamente ai loro datori di lavoro. Questi diversi trattamenti pensionistici non sono incompatibili con le pensioni corrisposte dalla Cassa, giusto quanto sancisce l'articolo 1, ultimo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773. I geometri imprenditori autonomi non posseggono posizioni previdenziali obbligatorie.

La legge 24 ottobre 1955, n. 990 (« Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri »), escludeva i geometri prestatori d'opera subordinata dall'iscrizione alla Cassa stessa (articolo 2) proprio perché già tutelati da copertura previdenziale obbligatoria. L'iscrizione era riservata facoltativamente ai « geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità ».

La successiva legge 4 febbraio 1967, n. 37 (« Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramenti dei trattamenti previdenziali ed assistenziali »), stabiliva invece l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa per tutti indistintamente i geometri iscritti agli albi professionali dei geometri (articolo 1), ribadendo quanto già sancito quale scopo istituzionale dall'articolo 1 della legge istitutiva n. 990 del 1955, ossia « lo scopo di attuare trattamento di previdenza e di assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari... » (articolo 2).

Questa obbligatorietà traeva origine dalla comprensibile esigenza di sollevare le sorti della Cassa, impossibilitata a vivere con le basse contribuzioni allora vigenti e per l'esiguo numero di geometri liberi professionisti iscritti, rinsanguandola numericamente e finanziariamente.

Tutti i geometri dipendenti o imprenditori autonomi che si trovavano nella sopra detta posizione di iscritti all'Albo professionale erano pertanto costretti ad assoggettarsi alla nuova norma e si sottomettevano alla contribuzione stabilita (lire 60.000 annue, uguale per tutti, liberi professionisti o no: articolo 26), assicurandosi in tal modo il diritto (assolutamente non richiesto dagli interessati, ma imposto e garantito dalla nuova legge) di fruire di una pensione di vecchiaia al compimento del sessantacinquesimo anno di età e dopo aver versato « per almeno venti anni il contributo personale per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti alla Cassa » (articolo 13).

A coloro che all'entrata in vigore della legge 4 febbraio 1967, n. 37, avessero superato l'età di 45 anni veniva giustamente concessa la facoltà di riscattare « un numero di annualità di contribuzione individuale alla gestione invalidità, vecchiaia e superstiti, non superiore al numero di anni di ininterrotta iscrizione all'Albo professionale, con un massimo di venti annualità » (articolo 36). Il riscatto avveniva « mediante il versamento alla Cassa di un importo pari a lire 60.000 per ogni annualità da riscattare » (articolo 36). Le 60.000 lire annuali di contribuzione entravano nel computo della pensione.

All'iscritto « soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria nel periodo di iscrizione alla Cassa » era concessa la facoltà di riduzione a metà del contributo annuo di lire 60.000, con conseguente riduzione delle prestazioni previdenziali previste dalla legge (articolo 27).

Una parte di coloro che si trovavano nelle condizioni di cui sopra, esercitava questa facoltà di riduzione del contributo, mentre altri preferivano mantenere la contribuzione piena.

La legge 8 agosto 1977, n. 583 (« Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1967, n. 37, concernente il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramenti dei trattamenti previdenziali ed assistenziali »), fissava (articolo 1)

nella misura di lire 350.000 annue il contributo personale obbligatorio a carico di ciascun iscritto per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti. Stabiliva altresì, sempre all'articolo 1, che: « La misura del contributo predetto a decorrere dal 1° gennaio 1978 dovrà, per ciascun iscritto, essere uguale al 10 per cento del reddito professionale imponibile dichiarato ai fini IRPEF per il precedente anno fiscale ». Concludeva, l'articolo 1, recitando: « I geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto subordinato o comunque di altra attività esercitata, a decorrere dal 1° gennaio 1978 sono esclusi dall'iscrizione alla Cassa. Coloro che alla data del 31 dicembre 1977, pur trovandosi nelle condizioni predette, risultano iscritti alla Cassa cessano dall'obbligo dell'iscrizione, conservando tuttavia la facoltà di proseguire nell'assicurazione con le stesse modalità previste dalla presente legge ».

Tanto i geometri che svolgono esclusivamente lavoro subordinato, quanto gli imprenditori autonomi, non hanno in genere « reddito professionale » nel senso comunemente usato per questo termine in quanto, pur esercitando in modo pieno come si è detto la professione, i loro redditi sono costituiti dal salario conseguente il loro rapporto di lavoro, per i dipendenti, e dagli utili d'impresa per gli imprenditori autonomi. Ne consegue che il loro contributo soggettivo obbligatorio alla Cassa è costituito nella grande maggioranza dei casi dal contributo obbligatorio minimo periodicamente stabilito dalla Cassa stessa. Contributo minimo fisso che deve ritenersi illegittimo in quanto esso deve essere sempre commisurato al reddito.

La legge 20 ottobre 1982, n. 773, ribadisce l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa « per tutti gli iscritti agli albi professionali dei geometri » (articolo 22), concedendo facoltà d'iscrizione per « i geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria e beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta anche precedentemente all'iscrizione all'albo professionale » (articolo 22).

Ma i geometri imprenditori, che non hanno forme di previdenza obbligatoria, devono essere iscritti all'albo professionale per l'esercizio della loro attività e quindi obbligatoriamente iscritti alla Cassa ma con nessuna resa.

La stessa legge stabilisce ancora (articolo 2) che « La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, e dopo almeno trent'anni di effettiva regolamentare iscrizione all'albo e di contribuzione alla Cassa ». Nessun accenno a coloro i quali, iscritti obbligatoriamente in forza della legge 4 febbraio 1967, n. 37, con l'impegno (da parte della Cassa) di corrispondere pensione dopo vent'anni di contribuzione, si trovano ora alle soglie del sessantacinquesimo anno di età e del declino psico-fisico che normalmente si accompagna a quel periodo.

Costoro, molti dei quali hanno riscattato uno o più anni in forza della facoltà sancita dal citato articolo 36 della legge n. 37 del 1967, sono tagliati fuori dalla nuova legge dalla possibilità di ulteriori riscatti (e quindi dalla possibilità di maturare il trentennio minimo necessario all'erogazione della pensione) perché alla data della loro coatta iscrizione alla Cassa erano già iscritti « ad altra forma di previdenza obbligatoria in conseguenza di diversa attività da loro svolta successivamente al compimento del trentacinquesimo anno di età » (articolo 23). Né è pensabile che costoro, proprio per motivi di età e dei problemi connessi, possano — in generale — continuare, o rimettersi, a lavorare di piena lena lungo l'arco di un ulteriore decennio al fine di assicurarsi la pensione in base alle nuove disposizioni. E si tratterebbe di un periodo fondamentale per la determinazione dell'entità della pensione stessa, al quale dovrebbero corrispondere il più alto rendimento con i più elevati introiti, visto che l'ammontare della pensione viene stabilito in relazione alle contribuzioni dell'ultimo decennio (articolo 2).

Sostanziale importanza assume poi la necessità di salvaguardare i diritti acquisiti dai geometri iscritti alla Cassa al

momento dell'entrata in vigore della legge 20 ottobre 1982, n. 773: diritti acquisiti che la citata legge totalmente e ingiustamente disconosce, in ciò operando con criterio opposto a quello seguito da altre recenti leggi di previdenza per categorie professionali affini: la legge 3 gennaio 1981, n. 6 (*Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 14 gennaio 1981), relativa alla Cassa nazionale di previdenza per ingegneri e architetti, all'articolo 20 sancisce tra l'altro che gli iscritti alla Cassa in data anteriore all'entrata in vigore di tale legge conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di venti anni.

Infine chi è stato geometra lavoratore subordinato o imprenditore autonomo può non aver avuto (come abbiamo visto verificarsi nella maggioranza dei casi) alcun reddito professionale derivante da attività che non sia la subordinata o l'imprenditoriale. In tal caso, cessando l'attività dipendente a sessanta o a sessantacinque anni (età di pensionamento rispet-

tivamente INPS o INPDAI), se iscritto da quindici o venti anni alla Cassa dovrebbe iniziare una libera attività professionale per altri quindici o dieci anni al fine di trarne un reddito professionale tale da assicurargli la pensione altrimenti non ottenibile nonostante gli anni di contribuzione. Ciò è evidentemente assurdo!

Le leggi 4 febbraio 1967, n. 37, 8 agosto 1977, n. 583, garantivano la programmazione del proprio futuro previdenziale; la legge 20 ottobre 1982, n. 773, no.

È quindi necessario ricercare una soluzione in grado di sanare questa palese ingiustizia verso lavoratori che — obbligatoriamente iscritti alla Cassa con la legge 4 febbraio 1967, n. 37, in funzione della loro iscrizione all'Albo — hanno sempre ottemperato alle normative di contribuzione disposte dalla Cassa stessa ed hanno atteso fiduciosi ed operosi il ventennio di contribuzione ed il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età per usufruire della pensione promessa per legge e oggi iniquamente negata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(*Modifiche alla legge 20 ottobre 1982, n. 773*).

1. Il quinto ed il nono comma dell'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono abrogati.

2. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono sostituiti dai seguenti:

« La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trent'anni di effettiva contribuzione alla Cassa in relazione a regolamentare iscrizione all'albo.

La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei dieci redditi professionali più elevati e rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e alla Cassa, nei quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto alla pensione ».

3. Il quarto comma del medesimo articolo 2 è sostituito dal seguente:

« La pensione annua minima deve essere pari a sei volte il contributo soggettivo versato nell'anno precedente al pensionamento ».

4. Il sesto comma del citato articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Se la media dei redditi è superiore a lire 40 milioni, la percentuale del 2 per cento di cui al secondo comma è così ridotta:

a) all'1,71 per cento per lo scaglione di reddito da lire 40 milioni a lire 50 milioni;

b) all'1,43 per cento per lo scaglione di reddito da lire 50 milioni a lire 60 milioni;

c) all'1,14 per cento per lo scaglione di reddito da lire 60 milioni a lire 70 milioni ».

5. Allo stesso articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Coloro che, per il periodo di riferimento, abbiano un reddito professionale nullo o minimo possono chiedere in deroga alle disposizioni di cui al quinto comma, che la pensione iniziale di vecchiaia sia determinata in base al 5,50 per cento della sommatoria di tutti i contributi soggettivi versati, esclusi i contributi di solidarietà di cui all'articolo 10, primo comma, lettera b) e sesto comma, rivalutati, dall'anno di pagamento, all'anno antecedente la maturazione del diritto a pensione, in conformità al precedente terzo comma. Ai fini del calcolo della pensione di cui al presente comma si considerano contributi soggettivi anche gli importi versati alla Cassa per il riscatto previsto dall'articolo 23 e successive modificazioni. Tali criteri si applicano, altresì, a richiesta degli interessati, per il calcolo delle pensioni d'inabilità ed indirette maturate ai sensi della presente legge ».

6. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

« La pensione è determinata con applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 2 ».

7. All'articolo 4 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

« Per gli anni successivi a quello di decorrenza del trattamento previdenziale di inabilità fino alla cancellazione dagli albi di cui al comma seguente, fermo restando il versamento alla Cassa dell'intero contributo integrativo di cui all'articolo 11, primo comma, non è dovuto alcun contributo soggettivo ed integrativo ai sensi dell'articolo 10, commi primo e

secondo, e dell'articolo 11, comma terzo. In caso di versamento, tali contributi, su istanza del pensionato, sono restituiti dalla Cassa a cancellazione dall'albo avvenuta, maggiorati degli interessi stabiliti dal secondo comma dell'articolo 21.

Le cancellazioni previste dal precedente quarto comma devono essere richieste al competente collegio e ordine professionale, a pena di decadenza dal diritto alla pensione, dopo la presentazione della domanda di inabilità ma non oltre il sessantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte della Cassa, della comunicazione di riconoscimento del diritto alla pensione stessa e della norma che prescrive la cancellazione dagli albi professionali ».

8. Il tredicesimo comma dell'articolo 17 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

« La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA informazioni concernenti gli iscritti all'albo ed i pensionati a carico della Cassa ».

9. Il primo comma dell'articolo 21 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

« Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a), e secondo comma, nonché di quelli eventualmente versati per riscatto di periodi pregressi ai sensi dell'articolo 36 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, ed ai sensi dell'articolo 23 della presente legge ».

10. Il terzo comma dello stesso articolo 21 è sostituito dal seguente:

« Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche ai superstiti, indicati al precedente articolo 7, dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreché non abbiano titolo alla pensione indiretta ».

11. Al quarto comma dell'articolo 22 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La dichiarazione di efficacia dell'iscrizione alla Cassa compete alla giunta esecutiva prevista dall'articolo 9 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, che può esperire, in materia, anche i controlli di cui al precedente articolo 20 ».

12. Il secondo comma dell'articolo 23 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

« Il riscatto è valido al fine di completare l'anzianità minima per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia e va computato nel conteggio di cui all'articolo 2, secondo comma ».

13. L'articolo 25 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. — *Base del reddito per il passato.* — 1. Agli effetti del calcolo delle pensioni a norma della presente legge, per gli anni dal 1974 al 1977, si assume quale reddito, ai fini dell'articolo 2, secondo comma, e delle altre norme che vi fanno riferimento, il decuplo del contributo soggettivo a carico dell'iscritto per ciascuno degli anni da considerare.

2. Agli effetti di cui al comma 1 l'iscritto può presentare domanda nel termine perentorio di due anni dall'entrata in vigore delle presenti norme, affinché per gli anni dal 1974 al 1977 venga considerato il reddito già regolarmente dichiarato alla Cassa per gli anni dal 1973 al 1976.

3. In tal caso l'iscritto deve versare alla Cassa un conguaglio contributivo pari alla differenza, per ciascun anno, fra il dieci per cento del reddito dichiarato ed il contributo soggettivo versato.

4. Il conguaglio va rivalutato, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, dall'anno di competenza del contributo versato all'anno precedente a quello di pagamento.

5. Il versamento deve essere interamente effettuato, a pena di decadenza dal diritto, entro un anno dalla data di presentazione della domanda, redatta nel-

l'apposito modulo predisposto dalla Cassa e consegnata o inviata alla Cassa a mezzo raccomandata ».

ART. 2.

(Modifiche alla legge 4 febbraio 1967, n. 37).

1. All'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La Cassa è autorizzata a sostenere i relativi oneri secondo le modalità e nelle entità stabilite dal comitato dei delegati ».

2. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti ed i pensionati della Cassa al 1° gennaio precedente alla data delle elezioni, compresi nelle circoscrizioni di ciascuna regione, eleggono con voto segreto i delegati in ragione di uno ogni 500 iscritti alla Cassa o frazione non inferiore a 250. Il numero dei delegati per circoscrizione regionale non può essere inferiore al numero dei collegi provinciali e circondariali compresi nella circoscrizione stessa. In ogni caso gli eletti sono ripartiti garantendo la rappresentanza di ogni collegio ».

3. Il numero 1) del terzo comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è sostituito dal seguente:

« 1) appartenga ad un collegio della circoscrizione di distretto regionale che dovrebbe rappresentare; ».

4. Il nono comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è sostituito dal seguente:

« L'iscritto eletto delegato o consigliere di amministrazione che viene a perdere il requisito di cui al terzo comma, numero 1, viene dichiarato decaduto con provvedimento del consiglio di amministrazione della Cassa. I delegati dimissionari, decaduti per incompatibilità o deceduti, sono sostituiti dai candidati

che nell'ambito della circoscrizione seguono immediatamente l'ultimo eletto in ordine di graduatoria, ferma restando la rappresentanza di ogni collegio ».

5. All'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il comitato dei delegati ed il consiglio di amministrazione della Cassa, per l'esame di particolari problematiche di rispettiva competenza, possono nominare commissioni ristrette di studio a tempo determinato. Di tali commissioni possono essere chiamati a far parte, in qualità di consulenti o esperti, anche componenti esterni alla Cassa ».

ART. 3.

(Pensioni di inabilità e indirette).

1. Fermo restando il rispetto degli altri requisiti di legge, ove non sussistano le condizioni di età d'iscrizione o reinscrizione alla Cassa previste dall'articolo 4, primo comma, lettera *b*), della legge 20 ottobre 1982, n. 773, la pensione di inabilità o indiretta spetta con la riduzione di un quindicesimo per ogni anno o frazione di anno d'iscrizione o reinscrizione alla Cassa a decorrere dal compimento del quarantesimo anno di età.

2. La riduzione di cui al presente articolo è cumulabile con le altre previste dalla legge 20 ottobre 1982, n. 773.

3. Il trattamento previsto dal presente articolo viene corrisposto nei confronti di coloro che non siano beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale, e loro superstiti, che matureranno il diritto a pensione di inabilità o indiretta o che lo abbiano maturato successivamente ai termini di cui all'articolo 26, secondo e terzo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

ART. 4.

(Agevolazioni per i nuovi diplomati).

1. A decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui all'articolo 11, terzo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, non si applicano nei confronti dei geometri che beneficiano della riduzione prevista dall'articolo 10, quarto comma, della stessa legge.

ART. 5.

(Riduzione delle sanzioni).

1. Nei confronti degli iscritti di solidarietà di cui all'articolo 10, sesto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e degli iscritti all'albo che hanno optato per altra cassa di liberi professionisti in conformità all'articolo 31 della medesima legge, le sanzioni minime, per omessa o ritardata comunicazione alla Cassa, previste dall'articolo 17, quarto comma, della legge sopra richiamata sono ridotte della metà.

2. Le sanzioni comminate dall'articolo 17, quarto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, possono essere ridotte, a decorrere dall'anno 1985, fino ad un massimo della metà di quelle previste dalla citata legge. Tale riduzione è applicabile nei confronti dell'iscritto all'albo, inadempiente in caso d'impossibilità o impedimento derivante da malattia, da calamità naturali o da altre cause riconosciute dal consiglio di amministrazione della Cassa.

3. L'entità della riduzione potrà essere altresì graduata, nei limiti di cui al comma 2, tenendo conto della recidività nelle infrazioni, nonché in relazione alle entità del ritardo nella presentazione della comunicazione.

4. Le sanzioni di cui all'articolo 17, quarto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, relative alla omessa o tardiva comunicazione alla Cassa, non si applicano nei confronti di coloro che si cancellano dall'albo dei geometri in data

anteriore alla iscrizione a ruolo delle sanzioni stesse. In caso di reinscrizione all'albo le sanzioni sono dovute con le maggiorazioni previste dall'articolo 21, quarto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

ART. 6.

(*Indennità una tantum*).

1. La liquidazione dell'indennità *una tantum* prevista dall'articolo 20 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, si effettua, con le modalità stabilite dalla legge stessa, indipendentemente dalla cancellazione dall'albo.

2. Tale indennità è dovuta, su richiesta, ai geometri che si sono cancellati dalla Cassa successivamente alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 583.

3. L'interessato può chiedere che gli importi dovutigli a titolo di restituzione dei contributi di cui all'articolo 21 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e di indennità *una tantum* di cui ai commi 1 e 2, vengano trasferiti ad altro istituto o cassa di previdenza per la ricongiunzione dei periodi assicurativi, ove previsto e regolamentato da apposite norme di legge.

4. Il quinto e sesto comma dell'articolo 21 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono abrogati.

ART. 7.

(*Riscatto*).

1. La facoltà di riscatto prevista dall'articolo 23 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, può essere esercitata da tutti gli iscritti all'albo da data anteriore all'entrata in vigore della legge sopra citata.

2. Fermi restando la validità, l'importo e le modalità previste dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 23 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, il termine perentorio per la presentazione delle domande di riscatto è fissato in un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

(Disposizioni transitorie).

1. Gli iscritti alla Cassa da data anteriore all'entrata in vigore della legge 20 ottobre 1982, n. 773, che rimarranno ininterrottamente iscritti fino al momento della maturazione del diritto a pensione, anche se non hanno i requisiti di cui all'articolo 2, primo comma, della legge stessa, possono chiedere la liquidazione della pensione di vecchiaia, nella misura fissata dal primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 583, allorché conseguano i requisiti fissati dall'articolo 13 della legge 4 febbraio 1967, n. 37.

2. Coloro che si siano iscritti alla Cassa in età inferiore ai 55 anni e che siano rimasti ininterrottamente iscritti alla stessa data antecedente al 27 ottobre 1982, qualora non siano beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività svolta anche precedentemente alla iscrizione all'albo, o loro superstiti, possono chiedere la liquidazione della pensione nella stessa misura fissata dal primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 583, se in possesso dei requisiti per la pensione di inabilità o indiretta fissati dalla legge 20 ottobre 1982, n. 773, come modificata dalla presente legge. Tuttavia nell'ipotesi in cui tali iscritti o loro superstiti abbiano maturato diritto ad altra pensione, d'importo inferiore a quello come sopra stabilito, la Cassa, su domanda degli interessati, provvederà a liquidare una pensione minima iniziale fino al raggiungimento dell'importo fissato dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 583.

3. Alle pensioni iniziali come sopra fissate, si applicano le riduzioni richiamate dall'articolo 26, quinto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, nonché, a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, le rivalutazioni previste dall'articolo 16 della legge stessa.

4. Le pensioni di reversibilità ed indirette relative ai trattamenti liquidati in

base ai precedenti commi, sono determinate come previsto dall'articolo 7 della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano nei confronti di coloro che abbiano maturato i requisiti di pensionamento successivamente all'entrata in vigore della legge 20 ottobre 1982, n. 773. In caso di avvenuta liquidazione della pensione, in base alla legge sopra citata, gli interessati possono chiedere la riliquidazione della pensione stessa rivalutata, in conformità al presente articolo, nel termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.